

Come si fa ... un'associazione

Maggio 2003



Lunaria
www.lunaria.org

Sommario

PER INIZIARE	2
COME SI FA UN'ASSOCIAZIONE	3
1. NORME DI CARATTERE GENERALE SULLE ASSOCIAZIONI	3
2. NOVITÀ LEGISLATIVE E NUOVE FORME GIURIDICHE DI ASSOCIAZIONI	5
3. COME SI FA UNO STATUTO?	8
4. REGISTRAZIONE E ALTRI ADEMPIMENTI CIVILISTICI	13
5. IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI	17
MATERIALI	22
MODELLO DI ATTO COSTITUTIVO DI UN' ASSOCIAZIONE	22
MODELLO DI STATUTO DI UN' ASSOCIAZIONE	23
MODELLO DI ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE ONLUS	27
STATUTO DI ASSOCIAZIONE ONLUS	28
IL VOSTRO UFFICIO DEL REGISTRO	30
RIEPILOGO	31

Per iniziare ...

Supponiamo che un gruppo di persone voglia organizzare un cineforum, ripulire un parco, assistere persone portatrici di handicap e così via, insomma in altre parole svolgere attività di utilità sociale. Il primo punto da chiarire è l'attività che si vuole svolgere.

Esistono diverse forme legali tra cui scegliere a seconda del modo in cui si intende operare, se ad esempio tramite l'apporto volontario degli individui o in maniera più "professionale".

Le associazioni

L'associazione è la forma legale più diffusa. Sono sufficienti tre persone che in presenza di un notaio o presso l'ufficio comunale del registro la costituiscano registrando un atto costitutivo e un statuto che contengano le finalità e le regole di funzionamento. L'associazione può svolgere qualsiasi tipo di attività che non violi la legge penale. Ovviamente ha dei limiti nello svolgimento di attività commerciali.

Le organizzazioni di volontariato

Le organizzazioni di volontariato sono regolate dalla legge 266/91. La legge definisce come attività di volontariato quella svolta senza fini di lucro e per fini di solidarietà. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata e che sia compatibile con lo scopo solidaristico, ma molto spesso la forma giuridica è quella delle associazioni. Si basano chiaramente sul lavoro volontario, ossia gratuito, anche se possono avere alcuni dipendenti o collaboratori se necessari alle attività. Presso le regioni sono stati istituiti registri dove si trovano normative specifiche e registri dove le associazioni di volontariato possono iscriversi.

Le associazioni di promozione sociale

Le associazioni di promozione sociale sono regolate dalla legge 383/00. Questa, a differenza della legge sulle organizzazioni di volontariato, pone l'accento sul tipo di attività svolta, che deve essere di utilità sociale (sono in genere considerate attività di utilità sociale: assistenza sociale, beneficenza, promozione della cultura e dell'arte, tutela e valorizzazione dell'ambiente, educazione e formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili, ecc), e sui beneficiari di tale attività: ovvero sia l'intera collettività sia gli iscritti all'associazione. Esistono registri nazionali e regionali per questo tipo di associazioni.

Le Organizzazioni Non Governative (ONG)

Operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo e sono disciplinate dalla legge 49/87. Le Ong, che per legge possono assumere la forma giuridica dell'associazione o della fondazione, debbono chiedere il riconoscimento al Ministero degli Esteri per poter operare in progetti di sviluppo finanziati con fondi pubblici.

Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)

Tutte le forme giuridiche fin qui esposte, ed altre ancora, possono anche essere Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) e godere di un regime fiscale privilegiato. E' importante specificare che quello di Onlus è **solo uno status fiscale**, non una specifica figura giuridica. Il regime fiscale delle Onlus si applica automaticamente alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e alle cooperative sociali.

COME SI FA UN'ASSOCIAZIONE

1. Norme di carattere generale sulle associazioni

La libertà di associazione è riconosciuta dall'art. 18 della Costituzione, che stabilisce che “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”. Libertà che conseguono alla libertà di associazione sono, per l singolo cittadino: a) la libertà di costituire un'associazione b) la libertà di aderire ad un'associazione c) la libertà di non far più parte di un'associazione o di non prendervi parte.

Tutte queste libertà trovano una loro limitazione qualora nel loro esercizio, chi agisce in nome e per conto dell'associazione, commetta dei reati.

Nonostante l'importanza dell'associazione, poche sono le norme che la regolano. La forma dell'associazione è regolata all'interno del Titolo II del Codice Civile artt.11-47. Accanto a queste regole di carattere GENERALE presenti nel codice civile, la materia dell'associazionismo è regolata da altre regole di carattere PARTICOLARE (che derogano alle regole generali) presenti in alcune leggi speciali. Queste introducono e regolano alcune forme particolari di associazione e sono:

- la legge 266/1991 sulle organizzazioni di volontariato;
- la legge 383/2000 sulle associazioni di promozione sociale;
- la legge 49/1987 sulle organizzazioni non governative.

Accanto a queste norme di carattere particolare è stato previsto (nel decreto legislativo 460/1997) **uno speciale regime fiscale** di cui è possibile usufruire a determinate condizioni (tra queste l'obbligo di denominarsi Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale o, in modo abbreviato, ONLUS).

Ma andiamo per ordine: partiamo dalle regole generali, dettate, nel 1942, dal codice civile ma ancora di importanza fondamentale.

Secondo il Libro I, Titolo II, del codice civile le associazioni si dividono in associazioni riconosciute (poche) e non riconosciute (la maggior parte).

Le differenze tra le due forme di associazione si sono andate assottigliando nel tempo. Ad oggi, con le modifiche al Libro I, Titolo II, apportate dal Decreto del Presidente della Repubblica dell'1.2.2000 N.361, la differenza fondamentale fra le due forme giuridiche “base” di associazione rimane il riconoscimento della qualità di persona giuridica. La stessa procedura del riconoscimento è stata modificata dal citato DPR 361/00 e cioè dal regolamento di semplificazione amministrativa delegato all'esecutivo dalla Legge 15 marzo 1999 n.59, la c.d. Bassanini-1.

Le **associazioni riconosciute**, come conseguenza del riconoscimento di persona giuridica, hanno autonomia patrimoniale, che implica la responsabilità limitata dei soci. Questo significa che per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione, risponde l'associazione stessa. Proprio in virtù dell'autonomia patrimoniale, la legge prescrive alcuni obblighi: sulla forma e sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, in materia di assemblea dei soci (competenze, convocazione e maggioranze), in materia di amministrazione, di scioglimento ed estinzione dell'associazione e di esclusione dei soci.

Ma come si arriva ad avere la qualità di persona giuridica? Il regime del riconoscimento, come detto, è stato oggetto di modifiche da parte del citato DPR e sarà discusso nel paragrafo dedicato agli adempimenti civilistici ma già adesso si può anticipare che si tratta di un procedimento attraverso il

quale l'autorità amministrativa effettua un controllo sullo status patrimoniale dell'associazione in riferimento allo scopo da perseguire. Al riconoscimento deve seguire la registrazione ma le modalità per effettuarla saranno illustrate nello stesso paragrafo 3.

Le **associazioni non riconosciute** non godono di autonomia patrimoniale e responsabilità limitata, per cui la responsabilità patrimoniale è di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione che risponderanno dei debiti contratti qualora il fondo comune dell'associazione non sia sufficiente a soddisfare i creditori. Ad esempio chi firma un assegno per conto di un'associazione non riconosciuta, risponde con il suo patrimonio personale. Gran parte delle associazioni presenti in Italia non richiedono il riconoscimento e non sono, quindi, soggette ad alcun controllo da parte dell'autorità pubblica. Nei loro confronti valgono solo i limiti all'autonomia negoziale (contrarietà a norma inderogabili, all'ordine pubblico e al buon costume) e il limite costituzionale dell'art.13 della Costituzione.

Per costituire un'associazione sono necessarie almeno tre persone. Per prassi si redigono l'atto costitutivo (atto che sancisce la costituzione dell'associazione) e lo statuto (atto che regola il funzionamento dell'associazione), questi sono necessari se si vogliono richiedere fondi pubblici ed agevolazioni ma non sono obbligatori. In mancanza è obbligatorio comunque un accordo scritto tra gli associati (art.35 codice civile) che regoli l'ordinamento interno e l'amministrazione dell'associazione. Sia l'atto costitutivo che lo statuto non devono avere una forma e un contenuto particolare, ad eccezione dell'indicazione dello scopo dell'associazione.

2. Novità legislative e nuove forme giuridiche di associazioni

Nel corso degli anni, la materia dell'associazionismo si è arricchita da un punto di vista legislativo, con l'introduzione delle organizzazioni di volontariato con la legge 266/91 e delle associazioni di promozione sociale con la legge 383/00.

Il panorama dell'associazionismo è molto diversificato: sono 200 mila le associazioni aventi rilevanza nazionale¹ e sono quasi 10 milioni le persone aderenti ad una qualche forma associativa². La maggior parte delle associazioni è impegnata in attività culturali e ricreative e in attività socio – assistenziale. Secondo la rilevazione Istat³, le associazioni (escluse le organizzazioni di volontariato) sono pari a 202.059, di cui 140.746 (il 69,7%) non sono riconosciute e 61.313 (il 30,3%) riconosciute. Tenendo conto che, secondo le ultime rilevazioni Istat, le organizzazioni di volontariato sono più di 15 mila, complessivamente il fenomeno associativo è composto di 217.130 organizzazioni, di cui il fenomeno del volontariato ex legge 266/91 rappresenta il 6,9%.

Le organizzazioni di volontariato

Le organizzazioni di volontariato sono disciplinate dalla legge 266/1991. Si tratta di una legge-quadro, che disciplina in senso ampio la materia e rimanda alle leggi regionali le ulteriori specificazioni. Ad oggi, seppur con un certo ritardo, tutte le regioni italiane si sono dotate di una legge regionale sul volontariato.

La legge definisce l'attività volontaria come “attività prestata in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà” (Art.2.1). Inoltre, specifica che, per la realizzazione di questa attività, l'organizzazione di volontariato “si deve avvalere in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti” (Art.3.1). Le legge prevede anche la possibilità di ricorrere a lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo però “esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'organizzazione oppure necessari per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta” (Art.3.4).

La legge non stabilisce una forma giuridica *ad hoc* per le organizzazioni di volontariato ma afferma che vanno bene tutte quelle che sono compatibili con il fine non lucrativo e che abbiano una struttura democratica. Per avere la denominazione di organizzazione di volontariato bisogna però avere determinati requisiti statutari che vedremo nel paragrafo 3. La maggior parte delle organizzazioni di volontariato hanno adottato la forma giuridica dell'associazione non riconosciuta.

Una parte delle legge disciplina anche il rapporto tra lavoro e volontariato. I volontari possono usufruire di un rimborso spese per la loro attività, di norma fissato dall'organizzazione stessa attraverso dei criteri riportati nello statuto (alcune leggi regionali fissano il limite di tale rimborso). Come detto in precedenza, le organizzazioni di volontariato possono avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi nei limiti strettamente necessari alla realizzazione dell'attività principale. Chi svolge

¹ Iref, 2000, *L'impronta civica. VII rapporto sull'associazionismo sociale*, Ed. Lavoro, Roma.

² Nel 1999 il 19,9% della popolazione italiana (47,5 milioni circa nel '99) aderiva al fenomeno delle associazioni sociali (da cui sono esclusi i partiti politici, le associazioni di categoria e i sindacati). Iref, 2000, *Attori della società civile. Indagine sulle associazioni a rilevanza nazionale*, Roma.

³ Istat, 2001, *Istituzioni non profit in Italia*, Istat, 2001.

attività di volontariato all'interno dell'organizzazione non può allo stesso tempo lavorare in modo autonomo o subordinato per l'organizzazione stessa.

La legge incentiva chi, avendo un altro lavoro, intende svolgere attività di volontariato. Quindi chi è iscritto ad un'organizzazione di volontariato e voglia contribuire al fine dell'associazione ha il diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale (art.17).

La legge quadro sul volontariato (lg.266/91) prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale per il volontariato, che si avvale del personale e dei mezzi del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduto dal Ministro per gli affari sociali e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

L'Osservatorio ha il compito di promuovere lo sviluppo del volontariato (censimento, studi e ricerche, pubblicazione di un bollettino periodico di informazione), anche attraverso il finanziamento di progetti sperimentali elaborati dalle organizzazioni di volontariato sostenuti attraverso il Fondo per il volontariato istituito sempre presso la Presidenza del consiglio dei ministri.

Inoltre, la legge 266/'91, all'articolo 10, delega alle regioni la fissazione delle norme che regolano:

- le modalità per lo svolgimento delle attività di volontariato all'interno di strutture pubbliche;
- le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri;
- i requisiti e i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione di convenzioni;
- gli organi e le forme di controllo per la tenuta dei registri delle organizzazioni di volontariato;
- la partecipazione dei volontari aderenti a corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti dalle regioni e dagli enti locali nelle materie d'intervento delle organizzazioni di volontariato.

Le associazioni di promozione sociale

Nel 2000 è stata emanata una nuova disciplina per le associazioni, la legge 383 che introduce la nuova figura giuridica delle associazioni di promozione sociale. Secondo l'art.2 della suddetta legge sono associazioni di promozione sociale tutte quelle "(...) associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni (...)", senza scopo di lucro, che svolgono attività di utilità sociale a favore sia degli associati che della comunità. Il testo di legge esclude che i partiti politici, i sindacati, le associazioni di categoria e tutte quelle associazioni che hanno come finalità la tutela degli interessi economici degli associati possano considerarsi associazioni di promozione sociale.

La legge prevede che vi siano registri nazionali (per le associazioni a rilevanza nazionale) e regionali (per le associazioni a rilevanza territoriale).

Prima della legge nazionale, sono state emanate leggi regionali che richiamano la stessa tipologia associativa⁴: la regione Lazio, per esempio, nel '99 ha approvato una legge regionale per la

⁴ Oltre alla regione Lazio (L.R.22/99), qui richiamata, ci sono il Piemonte (L.R.48/95), la Lombardia (L.R.28/96), l'Abruzzo (L.R.142/96), l'Emilia Romagna (L.R.10/95), la Liguria (L.R.57/93).

“Promozione e sviluppo dell’associazionismo (...)”.. Le leggi regionali promulgate precedentemente alla 383/00 debbono adeguarsi alla normativa nazionale.

E’ stato istituito un Fondo per l’associazionismo e l’Osservatorio nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo è composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti. Questo dovrà vigilare sull’iscrizione ai registri e promuovere studi e ricerche. Sulle materie di comune interesse i due Osservatori svolgono il loro servizio in collaborazione.

Anche le associazioni di promozione sociale si avvalgono in misura prevalente delle attività prestate dai loro associati in forma volontaria, libera e gratuita. A differenza delle organizzazioni di volontariato, in caso di particolare necessità, dette associazioni possono assumere dipendenti lavoratori autonomi, anche fra i propri associati.

Le organizzazioni non governative

Le organizzazioni non governative (ong), organizzazioni che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, sono disciplinate dalla legge 49/87, che regola tutta la materia della cooperazione allo sviluppo italiana. Attualmente è in discussione in parlamento (è stata approvata al Senato) una legge di riforma della cooperazione allo sviluppo, che apporta numerose modifiche. Per realizzare attività di cooperazione allo sviluppo utilizzando i fondi del Ministero degli Esteri (MAE) è necessario ottenere l'idoneità presso lo stesso Ministero.

Requisiti

Le organizzazioni non governative per ottenere l'idoneità è necessario che:

- a) siano associazioni riconosciute, non riconosciute o fondazioni;
- b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;
- c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;
- d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;
- e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;
- f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;
- g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;
- h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;
- i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale.

3. Come si fa uno statuto?

Associazioni riconosciute e non riconosciute

Le **associazioni non riconosciute** sono strutturalmente simili alle associazioni riconosciute, da cui si distinguono per la mancanza della qualità di persona giuridica (conseguente al riconoscimento) da parte dell'autorità amministrativa. Ad ogni modo è prassi redigere un atto costitutivo e uno statuto che non devono avere una forma specifica, né contenere specifiche regole, ad eccezione dell'indicazione dello scopo, potendo intervenire in un secondo momento con deliberazioni assembleari nelle varie materie. L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolate dagli accordi tra gli associati, presenti nell'atto costitutivo e nello statuto, e non esistono norme obbligatorie a cui si devono attenere coloro che vogliono costituire un'associazione. In genere sono comunque applicabili le norme in materia di associazioni riconosciute, ad esclusione di quelle collegate al riconoscimento della qualità di persona giuridica. Interessante a questo proposito è notare che oggi le norme in materia di donazioni e lasciti per le associazioni riconosciute si applicano a tutte le associazioni (anche nono riconosciute).⁵

Lo statuto in genere contiene: la denominazione; lo scopo; la sede; le regole sull'ordinamento interno e l'amministrazione; il patrimonio (obbligatorio per le associazioni riconosciute); i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni delle loro ammissione. I soci possono essere sia persone fisiche che giuridiche.

Gli organi di un'associazione di norma sono:

- l'assemblea (che si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, la nomina degli altri organi, la determinazione dell'indirizzo dell'associazione, le modificazioni dello statuto);
- il presidente (a cui in genere spetta la rappresentanza dell'associazione);
- il Comitato esecutivo, o direttivo (un organo che regola la vita interna dell'organizzazione);
- il Tesoriere (che si occupa delle questioni amministrative);
- se i soci fondatori lo ritengono opportuno possono essere inserite altre figure di rappresentanza (come il vice-presidente), o di controllo (i revisori dei conti o i probi viri, il comitato dei garanti).

⁵ Il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e dai beni con questi acquistati. Prima delle modifiche apportate dalla legge 15 maggio 1997 n.127, così come modificata dalla legge 21 giugno 2000 n.192 (art.1), il fondo comune non poteva essere incrementato con donazioni e con disposizioni testamentarie per il divieto degli articoli 600 e 786 del codice civile. Tale incremento poteva avvenire solo se entro un anno dal giorno in cui il testamento era eseguibile o la donazione era stata perfezionata, l'associazione faceva richiesta di essere riconosciuta come persona giuridica. Il riconoscimento era quindi una condizione necessaria per il conseguimento degli atti di liberalità e per l'acquisto di beni immobili. Come vedremo in seguito il divieto degli articoli 600 e 786 non si applicava per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione civile. La legge, intervenendo in materia di acquisti sia a titolo gratuito (donazioni, testamenti e legati) che a titolo oneroso (acquisto di immobili) sostanzialmente estende la normativa di favore prevista dalle leggi speciali per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale a tutti gli enti non commerciali sia riconosciuti che non riconosciuti. L'art.13 della L.127/1997, infatti, prevede l'abrogazione di tutte quelle norme che "prescrivono il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto". E' importante sapere che questo speciale regime da normativa speciale è diventata generale ed è applicabile anche "alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella entrata in vigore delle presente legge".

Per le associazioni riconosciute il codice civile detta apposite norme che fissano la forma e il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto. Questa maggiore attenzione del legislatore discende dal riconoscimento come persona giuridica di tali associazioni e della loro conseguente autonomia patrimoniale. Sia l'atto costitutivo che lo statuto devono avere la forma dell'atto pubblico (atto autenticato da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato). Ciò è necessario ai soli fini del riconoscimento come persona giuridica e non per la nascita dell'associazione. L'atto costitutivo deve indicare:

- l'entità del patrimonio;
- la denominazione;
- la sede;
- i primi amministratori.

All'atto costitutivo è allegato uno **statuto**, anch'esso redatto con la forma dell'atto pubblico. Questo, a differenza dello statuto di un'associazione non riconosciuta, deve avere un contenuto conforme alle norme dettate dal codice civile. In particolare, deve indicare:

- lo scopo;
- le condizioni per l'ammissione dei soci: bisogna ricordare che entrare a far parte di un'associazione non è un diritto ma bensì gli associati, direttamente nell'assemblea dei soci o indirettamente attraverso il consiglio di amministrazione, sono liberi di accogliere o meno un nuovo membro.
- le norme **sull'esclusione e sul recesso dei soci** in osservanza delle regole fissate dall'art.24 codice civile;
- le norme che regolano **le competenze, le modalità di convocazione e le delibere dell'assemblea dei soci**, in osservanza delle regole fissate dagli articoli 20-21-22-23 del codice civile.
- le norme regolano **gli obblighi e le responsabilità degli amministratori** dell'associazione in osservanza delle regole dettate dagli articoli 18-19 del codice civile;
- le norme che regolano l'estinzione e lo scioglimento della persona giuridica e dell'associazione in osservanza delle regole dettate dagli articoli 27 (così come modificato dall'art.6 DPR 361/2000), 28 e 29 del codice civile;
- le norme che regolano la liquidazione e la devoluzione dei beni in osservanza delle regole dettate dagli articoli 11 e seguenti delle leggi di attuazione del codice civile e degli articoli 30-31-32 del codice civile.

Qualsiasi modifica, dell'atto costitutivo o dello statuto, deve essere approvata dall'autorità amministrativa.

In generale va ricordato che:

- In riguardo alla **trasmissibilità della qualità di associato**, questa può essere resa possibile se prevista nello statuto o nell'atto costitutivo;
- Riguardo al **recesso e all'esclusione degli associati**, l'associato che ha assunto l'obbligo di far parte dell'associazione per un tempo determinato può in ogni momento recedere per giusta causa o qualora si tratti di un'associazione a carattere ideologico, politico o religioso a tutela della libertà di opinione;
- Riguardo ai **gravi motivi di esclusione del socio** questi devono consistere in un grave inadempimento di carattere patrimoniale – mancato pagamento reiterato di quote- o personale- sopravvenuta mancanza dei requisiti;
- L'associazione può escludere l'associato anche attraverso **l'azione di risoluzione per inadempimento, secondo l'art.1453 del codice civile**, quando l'associato viene meno agli obblighi derivanti dal rapporto associativo che ha natura negoziale;

- Per quanto riguarda **la destinazione degli utili** questi devono essere interamente reinvestiti nell'associazione per il perseguimento esclusivo dello scopo dell'associazione.

Le Organizzazioni di volontariato

La legge istitutiva delle organizzazioni di volontariato, la Legge 266/'91, prevede anche delle norme che fissano alcuni requisiti statutarî.

In aggiunta ai requisiti statutarî previsti dalla legge per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione di volontariato intende assumere, l'atto costitutivo o lo statuto, secondo l'articolo 3 della 266/'91, devono contenere:

- L'assenza di fini di lucro;
- La democraticità della struttura;
- L'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- La gratuità delle prestazioni fornite dai soci;
- I criteri di ammissione e di esclusione dei soci;
- I diritti e gli obblighi dei soci;
- L'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- Le modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci.

Come detto in precedenza, la legge 266/'91 all'articolo 5 n.2 prevede che le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri per il volontariato, anche se hanno scelto la forma dell'associazione non riconosciuta, "possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività; inoltre, "possono anche accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto".

Si ripete che queste norma di favore che il legislatore aveva previsto per le organizzazioni di volontariato ha perso in sostanza il suo carattere speciale essendo stata estesa a tutte le tipologie di enti non commerciali.

Le Associazioni di promozione sociale

Analoghe disposizioni troviamo nella legge 383/2000 istitutiva delle associazioni di promozione sociale. Questa prevede, all'articolo 3, alcuni requisiti che devono avere l'atto costitutivo e lo statuto in aggiunta a quelli previsti dalla legge per le diverse forme giuridiche che l'associazione di promozione sociale intende assumere.

L'atto costitutivo, oltre ad essere necessario, deve indicare "la sede legale dell'associazione". Per quanto riguarda lo statuto questo deve indicare:

- La denominazione;
- L'oggetto sociale;
- L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- L'assenza di fine di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- Le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative (in alcuni casi, il Ministro per

la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale, può consentire deroghe a tale obbligo);

- I criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- L'obbligo di redazione di rendiconti economico – finanziari e le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- Le modalità di scioglimento dell'associazione;
- L'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Anche per le associazioni di promozione sociale, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, è prevista all'articolo 5 n.1, la possibilità di ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Tutte le forme giuridiche di associazioni fin qui esposte, insieme alle fondazioni, possono assumere la denominazione di Organizzazione non lucrative di utilità sociale (Onlus) e godere di un regime fiscale privilegiato. Il d.lgs. 460/97 ha definito la nuova figura fiscale delle Onlus, introducendo numerose novità e agevolazioni. E' importante specificare che quello di Onlus è **solo uno status fiscale**, non una specifica figura giuridica.

L'articolo 10 del d.lgs. 460/97 prevede, nella Sezione II, che "l'atto costitutivo e lo statuto di un'associazione, un comitato, una fondazione, una società cooperativa e gli altri enti di diritto privato, con o senza personalità giuridica, devono essere redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata", e devono prevedere espressamente:

? lo svolgimento di attività, **istituzionali o connesse**, in uno o più dei seguenti settori, per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale:

- assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, promozione o valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, promozione della cultura e dell'arte con apporti economici dello Stato. Per le attività svolte in questi settori il fine di solidarietà sociale viene considerato inerente all'attività stessa.

- assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, solo se tali attività vengono rivolte a soggetti svantaggiati. Per perseguire finalità di solidarietà sociale, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie devono essere necessariamente dirette ad arrecare benefici a "persone svantaggiate" in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari⁶, o a componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

? il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

? il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la

⁶ La definizione di cosa si deve intendere per "persone svantaggiate" si trova nell'art.4 della L.381/1991 sulle cooperative sociali e comprende: gli invalidi fisici, psichici, e sensoriali, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i detenuti che godono di misure alternative alla detenzione, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare. In questo caso tale definizione viene ampliata.

distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- ? l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- ? l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- ? l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- ? disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- ? l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Nei successivi commi dell'articolo 10, la legge delimita ulteriormente l'ambito di applicazione del decreto legislativo 460/1997 e in particolare:

- ? Al comma 6, si definisce cosa viene considerato **distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:**

Lettera a): le cessioni di beni e servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che operino per l'organizzazione a qualsiasi titolo o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, i vantaggi ai soci, partecipanti o soggetti che effettuano erogazioni liberali aventi significato onorifico e di valore economico modico, nel caso di enti non commerciali che svolgono attività di tutela di cose di interesse artistico, storico e di quelle a tutela dell'ambiente;

Lettera b): l'acquisto di beni e servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano maggiori del loro valore normale;

lettera c): la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dalla legge⁷.

Lettera d): la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti del tasso ufficiale di sconto;

lettera e): la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

- ? Al comma 10 si stabilisce, inoltre, che "non vengono considerate ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria".

⁷ Vedi DPR 10 ottobre 1994 n.645, d.l. 21 giugno 1995 n.239, convertito dalla legge 3 agosto 1995 n.336

4. Registrazione e altri adempimenti civilistici

Associazioni riconosciute e non riconosciute

Le associazioni riconosciute, come detto in precedenza, sono persone giuridiche e quindi godono dell'autonomia patrimoniale per cui i creditori dell'associazione possono rifarsi esclusivamente sul patrimonio dell'associazione che rimane distinto dal patrimonio personale di chi agisce per nome e per conto dell'associazione stessa. Per ottenere lo status di persona giuridica, i promotori dell'associazione devono richiedere tale riconoscimento all'autorità amministrativa competente. Sia il riconoscimento che la registrazione sono disciplinati dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice civile come modificati dal Decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n.361.

Riconoscimento

L'intera procedura per ottenere il riconoscimento è stata riformata dal DPR n.361 del 10 febbraio 2000 che ha unificato i due momenti del riconoscimento e della registrazione. Il riconoscimento rimane una condizione essenziale per ottenere la qualità di persona giuridica ed è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture e le regioni. Il riconoscimento di persona giuridica deve essere richiesto all'autorità amministrativa competente che è il prefetto e, per gli enti non commerciali che operano in materie attribuite alla competenza delle regioni e le cui attività si esauriscono nell'ambito di una sola regione, l'autorità competente è la regione o la provincia autonoma di Trento e di Bolzano. Il procedimento per ottenere il riconoscimento, che è un atto concessorio dell'autorità amministrativa, viene avviato dalla richiesta degli interessati. Questi devono presentare, alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente, apposita "domanda, sottoscritta dal fondatore o da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, a cui va allegata la copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto" (art.1 co1 e 2).

Ai fini del riconoscimento è "necessario che siano soddisfatte le condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile, lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrato da idonea documentazione allegata alla domanda" (art1 co 3 e 4).

In sostanza si tratta di un procedimento attraverso il quale l'autorità competente valuta l'idoneità del patrimonio dell'associazione a raggiungere lo scopo prefissato. E' un procedimento di tipo discrezionale che quindi lascia ampi spazi di valutazione all'autorità governativa che ha un termine di 120 giorni per decidere se iscrivere o meno l'associazione; detto termine può estendersi fino a 180 giorni quando la prefettura "ravvisi ragioni ostative all'iscrizione o la necessità di integrare la documentazione presentata" dando "motivata comunicazione ai richiedenti". Importante è sottolineare che esaurito il termine previsto dalle legge senza che il prefetto abbia comunicato ai richiedenti "il motivato diniego" o non abbia provveduto "all'iscrizione, questa si intende negata", art.1 co6.

Da queste disposizioni introdotte dal DPR 361/2000 si desume che la prefettura ha l'obbligo di denunciare l'insufficienza della documentazione o l'esistenza di ragioni ostative per giustificare l'eventuale assenza di comunicazione positiva o negativa ai richiedenti. Qualora la prefettura rimanga inerte oltre i centoventi giorni dalla data della domanda secondo alcuni l'unico rimedio per l'ente rimane quello di "imporre la diffida all'amministrazione, notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, e, trascorsi trenta giorni, ricorrere davanti al giudice amministrativo impugnando il silenzio-rifiuto ai

sensi dell'art.2 L.21 luglio 2000 n.205, con la possibilità di ottenere la nomina di un commissario *ad acta*⁸, che provveda all'iscrizione nel registro.

Qualora si vogliano apportare delle modifiche lo statuto e dell'atto costitutivo, per effetto di deliberazione dell'assemblea, dovranno essere seguite, per l'iscrizione, le stesse "le modalità e i termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica", art.2 col.

Il Registro

La nuova normativa dettata dal DPR 36/00 definisce le modalità di creazione del registro delle persone giuridiche istituito presso ogni prefettura, i contenuti e gli atti che devono essere in esso iscritti. Questo deve avere due parti: "una generale e l'altra analitica", art.3 col.1. In esso devono essere iscritte "le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli a cui è conferita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimento di scioglimento o che ordinano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori e tutti gli altri fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norma di legge o di regolamento", art.4.

Inoltre, in caso di liquidazione dei beni dell'associazione, chiusa la procedura, "il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche", art. 6.

Per quanto riguarda le associazioni non riconosciute non esiste un obbligo per la registrazione. Ad ogni modo l'atto costitutivo e lo statuto e le loro successive modifiche possono essere registrati presso un notaio (via più semplice ma più costosa) oppure presso l'ufficio del registro comunale presente in ogni città (costo medio tra imposte di registro e marche da bollo circa Euro 200, meno in caso di Onlus o organizzazione di volontariato; in questo caso bisogna, nella richiesta inoltrata all'Ufficio, citare la legge in forza della quale si chiede l'esenzione dall'imposta sul bollo).

Le organizzazioni di volontariato

Registrazione

La registrazione è regolata dall'articolo 6 della legge 266/'91 che istituisce le organizzazioni di volontariato. Questo prevede che, presso le regioni e le province autonome, siano tenuti i registri delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione al registro è "condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, per stipulare convenzioni e per ottenere agevolazioni fiscali, ma non è obbligatoria" (a tutt'oggi molte organizzazioni non sono iscritte). Per procedere all'iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato "è necessario allegare copia dell'atto costitutivo, dello statuto o degli accordi fra gli aderenti".

Inoltre, sempre alle regioni e alle province autonome spetta il compito di "determinare i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni stesse". Dispongono inoltre la "cancellazione dal registro con provvedimento motivato".

Come detto nel paragrafo n.2 le regioni sono già intervenute a regolamentare il funzionamento dei registri regionali.

Ad esempio la Regione Lazio è intervenuta con la legge regionale n.29/1993. Secondo questa legge regionale viene istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale, Settore Segreteria Presidenza Giunta, Ufficio Rapporti con le forze sociali, il registro regionale delle organizzazioni di

⁸ Andrea Zoppini in Corriere Giuridico N.3/2001 pag.294

volontariato articolato in sezioni in relazione alle varie attività portate avanti dalle organizzazioni stesse e delimitate per legge.

I requisiti per l'iscrizione sono i requisiti statuari che abbiamo già visto in precedenza, fissati dall'articolo 6, comma 3, della legge nazionale 266/91. Oltre a tali requisiti è necessario che l'organizzazione operi da almeno 6 mesi nella regione.

La domanda di iscrizione va presentata all'Ufficio rapporti con le forze sociali presso la presidenza della giunta regionale, corredata da:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi tra gli associati
- una dettagliata relazione sull'attività che l'organizzazione svolge o che intende svolgere nel territorio regionale, con l'indicazione della qualificazione del personale utilizzato.

Anche per l'iscrizione nel registro regionale opera il silenzio assenso, quindi se il Presidente della Giunta Regionale non si pronuncia entro 75 giorni dalla data di presentazione della domanda, questa si intende accolta.

La legge prevede anche l'obbligo per le organizzazioni di volontariato di presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, la documentazione sull'attività svolta sottoscritta dal rappresentante legale, articolo 3bis.

In particolare, questa documentazione deve comprendere:

- un elenco dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo, comunque instaurati, o, altrimenti una dichiarazione che l'organizzazione non ha instaurato rapporti di lavoro
- una relazione dettagliata sull'attività istituzionali svolte nell'anno precedente
- una relazione sulle attività produttive commerciali eventualmente esercitate ed il loro apporto con lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'organizzazione o, altrimenti, una dichiarazione che l'organizzazione non ha svolto attività commerciali.

Se questa documentazione non viene presentata, trascorsi 30 giorni dalla diffida, il Presidente della giunta regionale dispone la cancellazione dal registro regionale.

Assicurazioni

La legge detta alcune norme anche per l'assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato. Secondo l'articolo 4 comma 1, queste devono, per ottenere i contributi pubblici e poter stipulare con essi delle convenzioni, "assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi"; inoltre, per tali tipologie di soggetti "il Ministro dell'Industria deve individuare meccanismi assicurativi semplificati e i relativi controlli".

Le associazioni di promozione sociale

La legge istitutiva delle associazioni di promozione sociale prevede agli articoli 7-8 e 9 la loro iscrizione in appositi registri nazionali e regionali. La registrazione, come per le organizzazioni di volontariato, è condizione necessaria per stipulare convenzioni e per usufruire delle agevolazioni fiscali.

Ai registri nazionali possono iscriversi solo le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, cioè che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale, articolo 7 legge 383/2000.

Le domande devono essere inviate per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali – Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le politiche giovanili – corredate da:

- l'atto costitutivo. Con l'indicazione della sede legale e lo statuto dell'associazione;
- l'indicazione dell'ambito di diffusione territoriale dell'associazione;
- nominativo del legale rappresentante e gli altri di coloro che hanno funzioni di rappresentanza istituzionale;
- sintetica relazione descrittiva della fisionomia dell'associazione con dati relativi a: modello organizzativo e livelli di responsabilità degli organismi nazionali e di quelli periferici; numero degli iscritti, criteri e i mezzi di comunicazione per consentire la loro partecipazione; indicazione degli ambiti prevalenti di attività, delle iniziative più significative realizzate e dei principali programmi di intervento posti in essere.

Qualora, il dirigente del Ministero preposto non si pronunci entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, la domanda si deve ritenere accolta. Vigè, secondo il disposto dell'articolo 2 comma 3 del Decreto Ministeriale 471/2001, il silenzio assenso. Qualora vi siano delle modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto, il trasferimento di sede e lo scioglimento dell'associazione, questi eventi vanno comunicati entro 90 giorni sempre per posta, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Tra le altre norme si ricorda che il Decreto Ministeriale n.471 del 14 novembre 2001, stabilisce che la cancellazione dal registro avviene, con provvedimento del dirigente ministeriale preposto, qualora l'associazione ne faccia richiesta o perda i requisiti per l'iscrizione o non comunichi le modifiche sostanziali sopra ricordate. Per le associazioni il cui ambito di attività si esaurisce all'interno di una sola regione, esistono i registri regionali che devono essere regolati da apposite leggi regionali che ad oggi ancora non sono state emanate. Va ricordato che trattandosi di provvedimento amministrativo, contro la mancata iscrizione e la cancellazione, l'associazione può ricorrere al giudice amministrativo.

Le ONLUS

Il decreto legislativo che fissa le norme particolari del regime fiscale ONLUS prevede, all'articolo 11, l'anagrafe unica delle ONLUS. L'iscrizione all'anagrafe avviene tramite la comunicazione alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle Finanze competente secondo il domicilio fiscale dell'organizzazione. Se l'organizzazione si costituisce come Onlus, la comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dalla costituzione. Se l'organizzazione è già costituita, deve verificare se risponde ai requisiti esaminati. In caso negativo, deve provvedere agli opportuni adeguamenti statutari e solo successivamente passare alla comunicazione.

La comunicazione va effettuata su appositi moduli di cui troverete una copia in questo opuscolo e che sono disponibili anche via Internet sul sito del Ministero delle Finanze, www.finanze.it. Va inviata tramite raccomandata r/r. Lo statuto non deve essere allegato alla comunicazione. La comunicazione è *condicio sine qua non* per accedere alle agevolazioni che analizzeremo nel prossimo paragrafo. Per le Onlus costituite ex-novo le agevolazioni si applicano dal momento della costituzione, per quelle già costituite dal momento della comunicazione.

E' opportuno farsi rilasciare dalla direzione regionale delle entrate del Ministero delle Finanze una **attestazione della avvenuta comunicazione** visto che viene sempre più richiesta dalle istituzioni pubbliche. Vanno comunicate inoltre tutte le variazioni che facciano perdere la qualifica di ONLUS entro 30 giorni. Di recente è intervenuta in materia l'Agenzia delle entrate che con la Circolare n.14/E del 26 febbraio 2003, ha posto ulteriori obblighi per le associazioni che richiedono la qualifica di ONLUS. Le modifiche introdotte dalla Circolare 14/E sarà illustrata nel paragrafo conclusivo.

5. Il trattamento fiscale delle associazioni

Le associazioni riconosciute e non riconosciute

I benefici fiscali riguardano i proventi da raccolte fondi e i contributi corrisposti dalla pubblica amministrazione per esercitare l'attività propria dell'associazione: queste voci di reddito non concorrono al calcolo dell'imponibile.

Il decreto 460/1997 che ha riordinato l'intera materia degli enti non commerciali e ha previsto lo speciale regime fiscale delle ONLUS: esso stabilisce che gli enti non commerciali che hanno ricavi inferiori a 360 milioni di lire annui, nel caso di attività di servizi, o 1 miliardo di lire annuo, nel caso di altre attività, possono adottare il regime di contabilità forfetario con riguardo ai ricavi conseguiti da attività commerciali. Vengono applicati così dei coefficienti di redditività presunta su cui verrà poi calcolato il valore dell'imposta. Si semplifica inoltre la gestione amministrativa.

Le organizzazioni di volontariato

Oltre ai vantaggi previsti per il fatto di essere un ente non commerciale le organizzazioni di volontariato usufruiscono di altri benefici fiscali:

- Imposte sui redditi (Irpef e Irpeg): non imponibilità dei proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali purché sia documentato il loro totale impiego per i fini dell'organizzazione. Per attività marginali si rinvia alle nozioni date nel paragrafo 3.5 dedicato alle ONLUS;
- I.V.A: esclusione per la cessione di beni e prestazioni di servizi;
- Successioni e donazioni: esenzione di eredità e donazioni conseguite;
- Imposta di bollo: esenzione per gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato e per tutti gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività;
- Imposta di registro: esenzione per gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato e per tutti gli atti connessi allo svolgimento della loro attività.

Le associazioni di promozione sociale

Secondo la legge 383/2000 le agevolazioni fiscali sono essenzialmente:

Esenzione da imposta

- le quote sociali e i contributi corrisposti
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli associati

Le regioni, inoltre, possono eventualmente ridurre i tributi di propria competenza qualora non si trovino in situazioni di dissesto, art.23. La legge prevede inoltre accessi al credito agevolato e privilegi ai crediti delle associazioni di promozione sociale, art.24. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione relativa: ai contributi degli associati e dei terzi, se finalizzate alle detrazioni d'imposta e alle deduzioni di reddito, e alle risorse economiche provenienti da:

- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, regioni, enti locali;
- contributi dell'unione europea;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.

Le organizzazioni non governative

Le organizzazioni ritenute idonee possono ottenere finanziamenti dal Ministero e i contributi da persone fisiche e giuridiche sono fiscalmente deducibili.

L' Art.29 della legge che disciplina il funzionamento delle organizzazioni non governative stabilisce infatti che "le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale".

Le ONLUS

Una ragione per cui sicuramente conviene ad un'associazione assumere la denominazione Onlus che, è importante specificare, indica **solo uno status fiscale dell'associazione e non una specifica figura giuridica**, è che molte istituzioni pubbliche stanno iniziando a richiedere questo status come condizione per partecipare a bandi, erogare finanziamenti e stabilire collaborazioni.

Le agevolazioni fiscali previste dal decreto 460/97 riguardano non solo le attività istituzionali ma anche quelle connesse al raggiungimento delle finalità di solidarietà sociale dell'ente non commerciale.

L'articolo 10 al comma 4, stabilisce che si considerano **attività connesse**:

- quelle di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili quando non dirette ai soggetti svantaggiati;
- quelle "accessorie per natura a quelle istituzionali, purché integrative".

Ad esempio se un'associazione ambientalista vende magliette per finanziare la propria campagna contro la deforestazione, l'attività istituzionale è "la campagna di tutela della natura" e quella accessoria è la vendita di magliette.

Le attività connesse sono soggette a due limiti:

- qualitativo: non devono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali, in termini di investimenti, ed impiego delle risorse materiali ed umane;
- quantitativo: i proventi delle attività connesse non devono superare il 66% delle spese complessive dell'organizzazione

Inoltre, sempre l'articolo 10, al comma 8, stabilisce che "il regime fiscale delle Onlus si applica automaticamente *alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri (legge 266/91), le cooperative sociali (legge 381/91) e le organizzazioni non governative (l. 49/87)*". Significa che queste organizzazioni non devono adeguare i propri statuti alle disposizioni dell'art. 10.

Sono inoltre fatte salve le disposizioni di maggior favore previste dalle rispettive discipline, dunque queste organizzazioni possono optare, per ogni singolo caso, per quale normativa applicare.

Agevolazioni fiscali

L'art. 10 del decreto 460/1997, recita che "le attività istituzionali svolte dalle Onlus, ad eccezione delle cooperative, non costituiscono esercizio di attività commerciale e i proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile". Questo significa che le attività istituzionali sono del tutto escluse dall'area della commerciabilità e dunque completamente irrilevanti ai fini dell'imposta sui redditi. A differenza di quelle istituzionali, le attività connesse mantengono la natura di attività commerciali ma non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Questa distinzione ha effetto sul piano degli adempimenti contabili, poiché per le attività connesse è necessaria la tenuta delle "normali" scritture contabili previste per gli enti commerciali.

Queste disposizioni non si applicano alle cooperative sociali, poiché si tratta comunque di enti commerciali, anche se con finalità particolari.

Alle Onlus si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Enti non commerciali. Questo significa che le Onlus sono assoggettate all'Irpeg per quel che riguarda i redditi diversi da quello d'impresa, dunque redditi fondiari, di capitale e diversi.

Scritture contabili

Le Onlus, tranne le cooperative sociali a cui si applicano gli adempimenti contabili delle società, possono redigere scritture contabili semplificate. Per le attività istituzionali è sufficiente la tenuta del libro giornale, dove vengono annotate le operazioni poste in essere, e del libro degli inventari. Per le attività connesse, nel caso in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore ai 15.494 € per la prestazione di servizi e di 25.823 € per gli altri casi, la contabilità può essere semplificata.

Nel caso in cui nell'esercizio delle attività istituzionali e connesse non si siano conseguiti in un anno proventi superiori a 51.646 € possono tenere semplicemente il rendiconto delle entrate e delle spese.

Quando i proventi superino per due anni consecutivi 1.032.914 € il bilancio deve essere sottoposto alla certificazione di revisori contabili.

Donazioni

le erogazioni in denaro a favore di Onlus sono deducibili se:

- effettuate da persone fisiche per un importo fino a 2066 €. Il versamento delle donazioni deve però essere effettuato tramite banca, ufficio postale o mezzi quali carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Non si possono cumulare le detrazioni spettanti per le erogazioni liberali effettuate a favore di Onlus con quelle effettuate a favore di organizzazioni non governative (lex 49/87).

- effettuate da imprese e società fino a 2066 € o al 2% del reddito d'impresa dichiarato. Anche in questo caso la deducibilità non è cumulabile con altre.

Notevole importanza rivestono anche le novità introdotte per le erogazioni liberali in natura.

le imprese possono "prestare" i propri dipendenti ad una Onlus beneficiando di una deduzione nel limite del 5 per mille dell'ammontare delle spese sostenute dall'azienda per prestazioni di lavoro dipendente, semprechè si tratti di lavoratori assunti a tempo indeterminato;

gli enti emittenti i "titoli di solidarietà" (banche e intermediari finanziari) possono dedurre dal reddito d'impresa la differenza del tasso di rendimento praticato rispetto al tasso di riferimento indicato dalla Banca d'Italia;

le imprese possono cedere alle Onlus derrate alimentari e prodotti farmaceutici destinati all'eliminazione dal circuito commerciale gratuitamente e senza alcun limite, mentre le cessioni di altri beni sono limitate solo fino ad un costo pari ai 1.033 €.

Devono però essere rispettati i seguenti adempimenti formali:

- preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni, da parte dell'impresa cedente, al competente ufficio delle entrate, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

- dichiarazione da parte della Onlus beneficiaria attestante l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e a realizzare l'effettivo utilizzo diretto.

- annotazione, da parte dell'impresa cedente, entro 15 giorni nei registri ai fini IVA dei beni ceduti.

IVA

L'art. 14 detta la disciplina relativa all'IVA, e questa è sicuramente la parte che più interessa la maggior parte delle organizzazioni di terzo settore. In verità si scopre che le novità introdotte non sono sempre così rilevanti.

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'IVA:

- le prestazioni pubblicitarie volte alla promozione delle attività istituzionali delle Onlus. (Esempio: non si paga l'IVA su manifesti, locandine, volantini che pubblicizzano l'organizzazione).
- prestazioni di trasporto di malati e feriti con ambulanza;
- prestazioni di ricovero e cura;
- prestazioni educative e didattiche di ogni genere;
- prestazioni socio-sanitarie di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità o simili, in favore di anziani, tossicodipendenti e malati di Aids.

Tutte queste prestazioni, che riguardano le organizzazioni impegnate in attività socio-sanitaria, non sono esenti quando effettuate in obbligazione di contratti d'appalto, convenzioni, ecc.

Alle organizzazioni impegnate in queste attività, visto che si tratta prevalentemente di organizzazioni di volontariato e cooperative sociali, conviene prima verificare se la normativa specifica è più vantaggiosa.

Scontrini e ricevute Per le attività istituzionali svolte dalle Onlus non è necessario emettere scontrino o ricevuta fiscale (NB Le Onlus, in quanto enti non commerciali, non emettono fattura e non possiedono partita IVA). Per le attività connesse sì.

La possibilità di usufruire delle agevolazioni ai fini Iva (operazione esente), previste nei casi di cessione gratuita di beni a favore di una onlus, è subordinata alle seguenti particolari formalità:

a) comunicazione al competente Ufficio delle Entrate, almeno cinque giorni prima della consegna e solo nei casi in cui l'ammontare del costo dei beni sia superiore a 5.164,57 euro, con indicazione della data, dell'ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione, nonché dell'ammontare complessivo del prezzo di acquisto degli stessi;

b) emissione obbligatoria del documento di trasporto di cui al d.p.r. 14 agosto 1996, n. 472;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l'ente attesti la natura e la qualità dei beni ricevuti e la rispondenza della merce ai dati contenuti nel documento di cui al punto precedente⁹.

Altre agevolazioni

- esenzione dall'imposta di bollo
- esenzione dalle tasse sulle concessioni governative
- esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni
- gli enti locali possono prevedere esenzioni in materia di tributi locali
- imposta di registro fissa nel caso di atti costitutivi e atti recanti modifiche statutarie
- esenzioni dall'imposta sugli spettacoli, quando siano svolti occasionalmente, in concomitanza di campagne di sensibilizzazione e sia data comunicazione alla SIAE
- agevolazioni per lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza

⁹ “Per donare la propria merce a una onlus ecco come fare con le imposte e l'iva” di Salvatore Pettinato, su www.vita.it del 9/02/2003

Se si utilizza impropriamente la qualifica di onlus...

L'Agenzia delle Entrate, il 26 febbraio 2003, ha emesso una Circolare n.14/E in materia di "controllo nei confronti dell'Anagrafe unica delle Onlus".

La Circolare nasce dalla necessità di porre un freno a coloro che, attratti dalle agevolazioni fiscali previste per le onlus, abbiano fatto richiesta di assumere la denominazione di ONLUS, comunicando, attraverso l'autocertificazione alla Direzione Generale delle entrate per l'iscrizione all'anagrafe delle Onlus, il possesso dei requisiti necessari ex decreto 460/97 che in realtà non possedevano. A ben vedere però, le disposizioni obbligano i soggetti individuati, in base a criteri opinabili, a fornire idonea documentazione e a rispondere ad un questionario appositamente predisposto e a sottoporsi ad una serie di controlli sostanziali non adeguatamente specificati se non prevedendo una generica verifica dell'attività svolta.

Sono già previste sanzioni di una certa rilevanza: in caso di assenza dei requisiti prescritti (da 1.033 a 6.197 €), in caso di omissione di invio della comunicazione alla Direzione Regionale delle entrate (da 103 a 1.033 €) e in caso di utilizzo improprio della denominazione ONLUS (da 310 a 3.099 €).

La Circolare N.14/E, quindi, prevede nuovi riscontri e controlli sia di natura formale che sostanziale. Un primo controllo di natura formale, avviene sull'atto costitutivo, lo statuto e tutti gli altri documenti ritenuti necessari dalla competente direzione generale che ne fa richiesta. Detti documenti devono pervenire entro un termine da essa stabilito comunque non inferiore a 30 giorni. In aggiunta le Direzioni possono invitare i soggetti identificati a compilare un apposito questionario per acquisire ulteriori informazioni e chiarimenti. Per dare maggiore incisività al controllo si è fatto ricorso ad una sanzione (da 258 a 2.065 Euro), prevista dall'art.11 co1 del decreto 471/97, che si applica nel caso di omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria o di mancata restituzione dei questionari inviati o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere. Qualora dai controlli risulti la mancanza dei requisiti del soggetto in esame le direzioni generali emanano un provvedimento motivato che viene poi notificato agli interessati, con il quale si dispone la cancellazione dall'anagrafe.

Contro il detto provvedimento può essere proposto ricorso, con le modalità previste dal decreto n.546 del 31 dicembre 1992, alla commissione provinciale tributaria provinciale, nella cui circoscrizione ha la Direzione Generale che ha emesso il provvedimento. Inoltre, le direzioni regionali trasmetteranno copia del provvedimento all'ufficio locale nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'ente interessato, al fine di recuperare indebiti risparmi di imposte e i reali interessi, nonché le sanzioni previste dal decreto 460/97 e dalle singole leggi di imposta.

Passando ai controlli di natura sostanziale questi vengono attivati solo nel caso in cui i controlli formali abbiano evidenziato casi meritevoli di un successivo approfondimento di indagine come ad esempio, nei confronti dei soggetti che, in ambito di controllo formale, non abbiano risposto alla richiesta di ulteriori informazioni da parte della direzione generale competente o come i soggetti che sembrano possedere i requisiti richiesti ma verso i quali sussistano dei "dubbi" al riguardo. La finalità del controllo sarebbe quella di verificare, tra l'altro, se l'attività esercitata sia una di quelle elencate nell'art.10 del decreto 460/97. Inoltre, si aggiunge un quanto mai generico riferimento alla possibilità per le direzioni generali di identificare detti soggetti in base alle informazioni acquisiti dalla conoscenza della realtà locale. I controlli verranno eseguiti dagli uffici locali ma le direzioni generali avranno poteri istruttori.

MATERIALI

MODELLO DI ATTO COSTITUTIVO DI UN' ASSOCIAZIONE

ATTO COSTITUTIVO

1) Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione denominata....., con sede
in.....: essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

2) Carattere dell'Associazione

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

3) Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

4) Soci fondatori

Nome, cognome , nato a, professione, c.f. ...

MODELLO DI STATUTO DI UN'ASSOCIAZIONE

(ANCHE DI PROMOZIONE SOCIALE)

1) Denominazione

E' costituita l'associazione denominata ...

2) Sede

La sede dell'associazione è in ..., via...

3) Principi e scopi

L'associazione ha per scopo.....

4) Natura dell'associazione

L'associazione non ha fini di lucro e destina i proventi da eventuali attività accessorie di carattere commerciale connesse con le sue attività istituzionali alla promozione delle sue finalità. L'associazione destina eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle sue finalità, con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali o di avanzi di esercizio tra i soci, anche in forma indiretta.

5) Soci

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età e siano interessati all'attività della stessa.

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande è deliberata dal consiglio direttivo che delibera insindacabilmente. Le iscrizioni decorrono dal 1° Gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

L'appartenenza all'Associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e comporta l'obbligo di versare una quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio si può perdere per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno due mesi prima della scadenza dell'anno.
- b) per delibera del consiglio direttivo a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per avere violato le norme e gli obblighi dello statuto o per altri motivi che comportino indegnità.
- c) per ritardato pagamento dei contributi dell'anno in corso entro il mese di Marzo.

6) Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci (*indispensabile*)
- il consiglio direttivo (*facoltativo*)
- il comitato dei garanti (*facoltativo*)
- il collegio dei revisori dei conti (*facoltativo*)
- il presidente (*indispensabile*)
- il vicepresidente (*facoltativo*)
- il tesoriere (*facoltativo*)

a) Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci purché in regola con le quote sociali dell'anno in corso.

Ogni socio è titolare di un voto.

L'assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del consiglio direttivo o su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante invio per lettera semplice indirizzata a tutti i soci e con affissione nella sede sociale: l'avviso dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad altro socio: non è ammessa più di una delega.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

I verbali della riunione dell'assemblea sono redatti in apposito registro da un socio designato dal presidente o da chi per lui.

All'assemblea spettano le seguenti prerogative:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo
- eleggere il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, i membri del consiglio direttivo, i membri del collegio dei probiviri, i revisori dei conti
- fissare, su proposta del collegio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi annuali nonché la penale per i ritardati pagamenti
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dal collegio dei probiviri
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione
- deliberare sulle modifiche dello statuto
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo o dal collegio dei probiviri.

b) consiglio direttivo

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci.

Il consiglio direttivo è formato da presidente, tesoriere e *tot...* membri nominati dall'assemblea ordinaria scelti tra i soci. Il consiglio direttivo dura in carica *tot...* anni e comunque sino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi consiglieri e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza dal vicepresidente. Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario in apposito registro.

c) presidente e il vicepresidente

Il presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che

dei terzi. Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo. Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica *tot...* anni e comunque sino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

d) tesoriere

Il tesoriere cura l'uso delle risorse e dei fondi dell'associazione, in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo. Ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio consuntivo e quello previsionale dell'associazione e di presentarlo all'assemblea. E' nominato dall'assemblea e dura in carica *tot...* anni.

e) collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è chiamato ad accertare il rispetto delle norme dettate dallo statuto. Al collegio dei probiviri è pure demandata la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra l'Associazione ed i soci ed emetterà in merito le proprie decisioni che saranno inappellabili. I membri del consiglio dei probiviri in numero di *tot ...* sono nominati dall'assemblea ordinaria tra i propri soci. Durano in carica *tot ...* anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o più membri del collegio, il collegio potrà nominare per cooptazione i membri mancanti fino alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo.

f) collegio dei revisori dei conti

Ai revisori dei conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo. I revisori dei conti sono nominati dall'assemblea in numero di *tot...* e durano in carica *tot...* anni: essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto od in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

7) Patrimonio e Entrate dell'Associazione

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione,
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio,
- da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria. b) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo c) da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative. d) da versamenti volontari degli associati e) da altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali. I contributi ordinari devono essere pagati in un'unica soluzione entro il mese di Marzo di ciascun anno. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

8) Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

9) Scioglimento e liquidazione

L'associazione può essere sciolta solo dall'assemblea dei soci, con maggioranza degli almeno $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni (*di promozione sociale se del caso*) oppure ad altri enti aventi finalità simili a quelle indicate all'art.3 del presente statuto.

10) Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme di legge.

L'atto di costituzione o contestuale statuto possono essere redatti con scrittura privata. Per quanto concerne le Associazioni Sportive non riconosciute è opportuno redigere tale atto avanti a Notaio o con scrittura privata autenticata da Notaio. Le Associazioni non riconosciute devono in linea di principio agire come enti non commerciali e quindi sottratte ad adempimenti tributari. Nell'ipotesi che viceversa svolgano attività commerciale, sarà opportuno rivolgersi ad un commercialista per non incorrere in violazioni.

MODELLO DI ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE ONLUS

ATTO COSTITUTIVO

1) Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione denominata.....**organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)**.....

con sede in.....: essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

2) Carattere dell'Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro.

3) Durata dell' Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

4) Soci fondatori

Nome, cognome , nato a, professione, c.f. ...

STATUTO DI ASSOCIAZIONE ONLUS

Queste le modifiche rispetto allo statuto precedente

3) Principi e scopi

...

L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nei settori (indicare uno o più degli 11 settori elencati nell'art.10 del d.lg. 460/97) E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, salvo quelle istituzionali o accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consenti dal d.lg. 460/97 e successive modifiche e integrazioni.

5) Soci

...

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

...

7) Patrimonio e Entrate dell'Associazione

...

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.3.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

9) Scioglimento e liquidazione

...

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluta ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'apposito organismo di controllo di cui all'art.3 co190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

IL VOSTRO UFFICIO DEL REGISTRO

se abitate a Roma in questo municipio	il vostro ufficio delle entrate è	a questo indirizzo	telefono	cap	codice
I - II - XVI	Roma 1	Via Ippolito Nievo 36	06 5831 9001-2	00153	RCB
XVII - XVIII - XIX	Roma 2	Largo Lorenzo Mossa 8	06 6603 8001-2	00165	RCC
IV - XX	Roma 3	Via di Settebagni 384	06 8728 3001-2	00138	RCD
III - V - VI - VII	Roma 4	Via Marcello Baglione 7	06 2273 6001-2	00155	RCE
VIII - IX - X	Roma 5	Via di Torre Spaccata 110	06 2317 5001-2	00169	RCG
XI - XII - XV	Roma 6	Via Canton 20	06 5260 6001-2	00144	RCH
XIII	Roma 7	Via Canton 10 (provvisoria)	06 5260 6001-2	00144	RCJ

se abitate in questi Comuni...

...il vostro ufficio è

Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Manziana, Mazzano Romano, Mentana, Monterotondo, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Trevignano Romano	Roma 3 - Via dei Settebagni 384	06 8728 3001-2	00138	RCD
Fiumicino	Roma 7- Via Canton 10 (provvisoria)	06 5260 6001-2	00144	RCJ
Anzio, Ardea, Nettuno, Pomezia	Roma 8 - Pomezia Via Alcide De Gaspari 4	06 9163 1001-2	0040	RCK

Per maggiori informazioni: Televideo Rai pagine **389-398**
 Internet **www.finanze.it**
 Telefono **164.74**

RIEPILOGO

Le forme giuridiche associative e le relative leggi generali e speciali istitutive

Onlus 460/97 *	FORMA GIURIDICA	LEGGE	TIPO	ANNO
	Associazione Riconosciuta	Art.11-35 codice civile #	GENERALE	1942
	Associazione non riconosciuta	Art.36-42 codice civile	GENERALE	1942
	Organizzazione di volontariato	Legge n.266	SPECIALE	1991
	Associazione di promozione sociale	Legge n.383	SPECIALE	2000
	Organizzazioni non governative	Legge n.49	SPECIALE	1987

* Non istituisce una forma giuridica di associazione ma detta la nuova normativa fiscale per gli enti non commerciali, istituendo lo speciale **regime fiscale** delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS

Così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n.361 e dalla Legge 15 maggio 1997 n.127.

Leggi regionali che regolano le attività delle organizzazioni di volontariato

REGIONE	LEGGE	ANNO
Lazio	Legge Regionale n.29	1993
Basilicata	Legge regionale n.01	2000
Emilia Romagna	Legge Regionale n. 37	1996
Calabria LR 18/95	Legge Regionale n.18	1995
Friuli Venezia Giulia	Legge Regionale n.12	1995
Marche	Legge Regionale n.48	1995
Molise	Legge Regionale N.03	1995
Piemonte	Legge Regionale n.38	1994
Puglia	Legge regionale n.11	1994
Sicilia	Legge Regionale n.22	1994
Umbria	Legge Regionale n.15	1994
Abruzzo	Legge Regionale n.37	1993
Campania	Legge Regionale n.09	1993
Lombardia	Legge Regionale n.22	1993
Sardegna	Legge Regionale n.39	1993
Toscana	Legge Regionale n.28	1993
Valle d'Aosta	Legge Regionale n.83	1993
Veneto	Legge Regionale n.40	1993
Liguria	Legge Regionale n.15	1992